


Dott. Salvatore Chiaramonte
NOTAIO
Via C. Battisti n. 25 - BOLOGNA
Telef. (051) 23.74.54 (2 linee)
Part. IVA 02240490371
Cod. Fisc. CHR SVT 39R25 B428H



Repertorio numero 134292 Raccolta numero 6786

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno sedici del mese di dicembre

16 dicembre 1998

alle ore 10= (dieci).

In Crevalcore, via di Mezzo Levante n. 2233.

Avanti a me dottor Salvatore Chiaramonte, notaio iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in detta città, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali il comparente infra nominando, che sa leggere e scrivere, con il mio consenso ha rinunciato, è comparso il cittadino italiano Signor:

- CAZZOLA RENZO nato a San Giovanni in Persiceto (Bo) il 9 ottobre 1946 e ivi domiciliato in via Tassinara n. 37/b, dirigente regionale, Codice Fiscale dichiarato: CZZ RNZ 46R09 G467P, della cui identità personale io notaio sono certo.
Detto comparente nella sua qualità di Presidente della "ASSOCIAZIONE CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE" con sede in Crevalcore (Bo) attualmente in via di Mezzo Levante n. 2233 - (Codice Fiscale dichiarato: 03790620375 e Partita IVA dichiarata: 00662051200), mi dichiara che con avviso spedito ai soci con lettera raccomandata A.R. in data 24 novembre 1998 è stata qui convocata in questo giorno luogo ed ora in seconda convo-

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Bologna il 20 gennaio 1999 e trascritto al n. 320270 del R.E.A. e n. 1 del R.I. società

Registrato a Bologna - Ufficio delle Entrate il 20 dicembre 1998 al n. 3770 (mod. 1 - Vol. 1A) - Esatte L. 257.000 (lire) Il Direttore IL CASSIERE F. To illeggibile Eto illeggibile

cazione l'assemblea generale dei soci della predetta Associazione per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento dello Statuto alla normativa dell'art. 5 del D. L. 460/97.

2) Varie ed eventuali.

Il componente predetto mi dichiara di assumere la Presidenza dell'assemblea, nella sua qualità di Presidente della Associazione predetta ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale. Pertanto dopo avermi invitato a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che la stessa adotterà, il componente mi dichiara che l'assemblea è validamente costituita, in quanto sono presenti per deleghe agli atti dell'Associazione numero 9 (nove) soci su numero 15 (quindici) soci aventi diritto al voto come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura dal componente, numero tre componenti del Comitato esecutivo su numero 9 (nove) nominati ed in carica e nessun componente del Collegio dei Revisori. Indi-dichiarata aperta e valida la seduta, il Presidente informa l'assemblea che al fine di rendere lo Statuto Sociale più adeguato alle attuali esigenze della Associazione si rende necessaria la modificazione di molti articoli dello Statuto stesso ed in particolare degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14 nonchè di inserire il nuovo articolo 15 (quindici):

Dopo aver dato lettura delle modifiche predette invita l'Assemblea a deliberare sulle stesse.


Dopo ampia discussione, accogliendo la proposta del Presidente, come lo stesso mi dichiara, l'assemblea con voti favorevoli nove, nessuno contrario ed astenuti nessuno

d e l i b e r a

1) di modificare gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, che vengono soppressi nella loro attuale formulazione ed interamente sostituiti con i corrispondenti articoli di cui allo Statuto allegato, nonchè di inserire il nuovo articolo 15 dello Statuto Sociale;

Indi il Presidente dà atto di aver letto all'assemblea il nuovo testo dello Statuto Sociale con le modifiche come sopra deliberate ed approvate, Statuto approvato articolo per articolo e nel suo complesso dall'assemblea e che il Presidente mi consegna affinchè io lo alleghi al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al componente.

Il Presidente viene dall'assemblea unanime autorizzato ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto tutte le modifiche, soppressioni e/o aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione e/o iscrizione del verbale stesso nel Registro delle Im-



prese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, come mi dichiara il comparente, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11= (undici).

Le spese del presente atto e conseguenti, approssimativamente preventivate in Lire 3.000.000= (tremilioni) sono a carico della Associazione.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che lo approva e lo firma insieme a me notaio nei modi di legge. Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio su due fogli di cui si sono occupate quattro facciate e quanto sin qui della presente.

F.to RENZO CAZZOLA - F.to SALVATORE CHIARAMONTE Notaio.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE"



- ART. 1 -

- 1) E' costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata "Centro Agricoltura e Ambiente" con sede a Crevalcore (Bologna).
- 2) L'eventuale trasferimento della sede ad altro Comune, purché nell'ambito territoriale dei comuni di S. Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e Calderara di Reno, non comporterà modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

- ART. 2 -

1) L'Associazione ha lo scopo:

- di svolgere un'azione di stimolo e di collaborazione nei confronti degli operatori agricoli e più in generale nei confronti di enti e di istituzioni pubbliche e private al fine di garantire la prevenzione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
- di promuovere iniziative adeguate per:
 - la limitazione dell'uso di sostanze chimiche in agricoltura,
 - la limitazione dei vettori dannosi con metodi biologici,
 - l'adozione di metodi alternativi per la difesa e la gestione del verde e delle alberature;
 - la verifica biologica del tasso di inquinamento;
- di promuovere studi ed iniziative per la tutela dell'agricoltura dai fenomeni di inquinamento e di degrado (dell'acqua, dell'aria e del suolo) che vengano ad incidere negativamente sulla produzione e sulle pratiche colturali, per la difesa della salute e del reddito degli operatori agricoli;
- di collaborare con le strutture, le associazioni e gli operatori agricoli al fine di fornire gli elementi conoscitivi e tecnici necessari per l'avvio di progetti territoriali concernenti il rapporto attività produttiva-stato del territorio;
- di animare e sostenere l'attività di volontariato, di studio, di ricerca e di informazione, atta a sensibilizzare l'opinione pubblica, e gli operatori agricoli in particolare, alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente;

2) L'Associazione potrà anche effettuare consulenze e prestazioni a terzi concernenti i temi sopraindicati.

3) L'Associazione potrà inoltre partecipare alla costituzione di società di capitale che abbiano per oggetto sociale attività simili o complementari a quelle dell'Associazione. Gli eventuali utili derivanti dalla partecipazione in dette società dovranno essere accantonati in un speciale fondo di riserva che, su proposta del Comitato Esecutivo e con delibera dell'Assemblea, verrà destinato al finanziamento delle iniziative di ricerca nel settore della lotta biologica o di altre finalità istituzionali.

Centro Ambiente


Plus Sarda

- 4) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.



- ART. 3 -

- 1) Sono soci dell'Associazione persone fisiche ed istituzioni pubbliche o private di qualsiasi natura senza discriminazione di ordine ideologico, politico e religioso, in qualità di:
- a) SOCI FONDATAORI
sono soci fondatori la Provincia di Bologna, il Comune di Crevalcore, il Comune di Sant'Agata Bolognese, il Comune di S. Giovanni in Persiceto, il Comune di Calderara di Reno, il Comune di Sala Bolognese;
 - b) SOCI ORDINARI
sono soci ordinari i soggetti pubblici o privati che ne richiedono l'iscrizione e partecipano direttamente alla vita ed alle attività dell'Associazione;
 - c) SOCI STRAORDINARI
sono soci straordinari i soggetti pubblici o privati che sostengono l'Associazione collaborando ai suoi scopi indirettamente con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere;
 - d) SOCI ONORARI
con deliberazione del Comitato Esecutivo, possono essere eletti soci onorari persone che hanno contribuito in modo determinante al perseguimento dei fini di cui all'art. 2 del presente Statuto.
- 2) L'accettazione dei nuovi soci è demandata a deliberazione insindacabile del Comitato Esecutivo, che delibera a maggioranza dei componenti.
- 3) I soci fondatori e quelli ordinari hanno parità di diritti e doveri ed hanno diritto ad un voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché per le altre materie indicate nel successivo Art. 6.
- 4) I soci sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da persona dal medesimo delegata o da un soggetto all'uopo nominato conformemente alle proprie norme statutarie.
- 5) I soci fondatori e ordinari si impegnano a corrispondere annualmente, per tutta la durata dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dell'Art. 12; una quota associativa nei limiti di seguito indicati:
- a) per gli enti pubblici la quota sarà definita dall'Assemblea entro i limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti dagli enti medesimi;
 - b) per gli altri soci ordinari, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, la quota sarà determinata dall'Assemblea.
- 6) I soci straordinari si impegnano a stanziare a favore dell'Associazione un contributo annuale minimo di £. 50.000.
- 7) Le associazioni di protezione ambientale, su loro specifica richiesta, possono essere ammesse come soci ordinari purchè si impegnino a stanziare un contributo annuale nella misura minima prevista per i soci straordinari.



Renzo...
Feltrina Cle...

- ART. 4 -

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
- 2) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) dei versamenti effettuati dagli Associati;
 - b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- 3) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli associati di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
- 4) I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripartibili in nessun caso.
- 5) Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivisibili di partecipazione trasmissibile a terzi.

- ART. 5 -

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei soci;
 - b) il Comitato Esecutivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori

- ART. 6 -

- 1) L'Assemblea Generale:
 - a) è costituita dai rappresentanti dei soci ordinari e dei soci fondatori, a termini di Statuto; possono essere invitati, dal Comitato Esecutivo, a partecipare senza diritto di voto i soci straordinari ed i soci onorari;
 - b) rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci;
 - c) nomina i membri del Comitato Esecutivo nel numero di nove, di cui almeno cinque prescelti fra i candidati indicati dai soci fondatori;
 - d) nomina i membri del Collegio dei Revisori;
 - e) formula le direttive generali del programma dell'Associazione che viene definito ed attuato dal Comitato Esecutivo;
 - f) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
 - g) delibera il bilancio preventivo e il programma delle attività ed approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - h) approva le modifiche dello Statuto proposte dal Comitato Esecutivo.



- 2) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari, oppure dal Collegio dei Revisori.
- 3) La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati, nonché ai componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
- 4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori e ordinari. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci fondatori e ordinari intervenuti. Per modificare lo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del suo patrimonio occorre, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari.

- ART. 7 -

- 1) Il Comitato Esecutivo, che dura in carica quattro anni:
 - a) nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) si riunisce di regola ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno;
 - c) definisce ed attua il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili per l'Associazione in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto;
 - d) amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa secondo le norme di legge;
 - e) delibera l'ammissione di nuovi soci;
 - f) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto.
- 2) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri, o dal Collegio dei Revisori.
- 3) La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
- 4) Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori.
- 5) Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 6) Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei componenti del Comitato Esecutivo, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
- 7) Un componente del Comitato Esecutivo può essere nominato amministratore in società partecipate previa autorizzazione dell'Assemblea Generale.



Francesco Salvatore Fu Fratelli
Presidente Comitato Esecutivo

8) Ai membri del Comitato Esecutivo può essere corrisposta un'indennità di presenza deliberata ogni anno dall'Assemblea.

9) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Comitato Esecutivo, il Comitato stesso fa luogo alla cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Comitato Esecutivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

- ART. 8 -

1) Il Presidente del Comitato Esecutivo:

- a) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti;
- b) presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato Esecutivo;
- c) è responsabile con il Comitato Esecutivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione;
- d) presenta annualmente nell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Associazione corredato quest'ultimo da una relazione del Collegio dei Revisori;
- e) in caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vice Presidente;
- f) rappresenta l'Associazione nelle assemblee delle società partecipate e in caso di sua assenza od impedimento delega per iscritto a rappresentarlo il Vice Presidente.

- ART. 9 -

1) Il Collegio dei Revisori:

- a) è composto da un presidente, da due revisori e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci e scelti anche tra persone estranee all'Associazione.
- b) dura in carica tre anni e può essere rieletto;
- c) controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- d) assiste alle adunanze del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee.

2) Ai Revisori effettivi può essere corrisposto un compenso annuale il cui importo viene deliberato dall'Assemblea.


- ART. 10 -

- 1) Gli esercizi sociali dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio Consuntivo.
- 2) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.
- 3) Entro il 31 Dicembre di ciascun anno deve essere predisposto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.




Handwritten signature: Giovanni Ciminato

- 4) I Bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
- 5) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
- 6) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori, nonché il libro degli Associati.



- ART. 11 -

- 1) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2015, salvo contestuale disdetta della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
- 2) La durata è comunque prorogabile, fatti salvi i necessari atti che dovranno essere adottati dai soci e le eventuali superiori approvazioni.



- ART. 12 -

- 1) L'Associato può sempre recedere dall'Associazione: la comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Esecutivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso ed ha effetto dall'anno successivo.
- 2) L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Assemblea per mancato pagamento dei contributi annuali, per la mancata partecipazione alle Assemblee per due anni consecutivi o per gravi inadempienze.
- 3) Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Handwritten signature: Gian Carlo... Fratelli d'Italia

- ART. 13 -

- 1) In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità e la destinazione della liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altro ente associativo con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

- ART. 14 -

1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Bologna.

- ART. 15 -

1) Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano gli art 36 e seguenti del Codice Civile.

Li7 Statut98.doc

Roberto Sola
Felice Clemente

